

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PROGETTO PER L'APPALTO DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA CON PASTI VEICOLATI AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO, ALUNNI ISCRITTI AI SERVIZI SPINF E SPAZIO COMPITI, SPAZIO INFANZIA ESTATE E MENSA AGGIUNTIVA. APPROVAZIONE DELEGA N.2 PER GESTIONE GARA SUA. CIG 62887042B6

IL RESPONSABILE DELL'AREA DEMOGRAFICA, SCOLASTICO E SPORTIVA

RICHIAMATE:

- la deliberazione di Giunta Comunale n.60 dell'8.04.2015 di assegnazione per l'anno 2015 a ciascun responsabile di servizio dei capitoli e delle attribuzioni del P.E.G. 2015;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 del 24.07.2015 che approva la convenzione di adesione alla SUA- Provincia di Varese, con facoltà di delega alla stessa delle funzioni di stazione appaltante per l'affidamento degli appalti;

VISTI:

IL D.Lgs. 163/06: Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture" e s.m. e i:

- l'art. 1 "Oggetto" disciplina dei contratti inerenti l'acquisizione di servizi, prodotti, lavori ed opere;
- l'art.3 "Definizioni", comma 37 che definisce le procedure aperte o comma 40 che definisce le procedure negoziate, tra le quali rientra il cottimo fiduciario;
- l'art. 5 "Regolamenti e capitolati" comma 5 lettera d) in merito alla progettazione dei lavori, servizi e forniture, con le annesse normative tecniche;
- l'art. 10 "Responsabile delle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture", che al comma 1 prevede la nomina di un responsabile del procedimento da parte delle amministrazioni aggiudicatrici, per ogni singolo intervento da realizzarsi mediante contratto pubblico;
- l'art. 94 del D.Lgs.163/06 "Livelli di progettazione per gli appalti di servizi e forniture e requisiti dei progettisti";
- - l'art. 33 c. 3 bis, come recentemente novellato in sede di conversione in legge L. 89 del 23/06/2014, del D.L. 66/2014, che recita: "i Comuni non capoluogo di provincia procedono all'acquisizione di lavori, beni e servizi nell'ambito delle unioni dei comuni di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ove esistenti, ovvero costituendo un apposito accordo consortile tra i comuni medesimi e avvalendosi dei competenti uffici anche delle province, ovvero ricorrendo ad un soggetto aggregatore o alle province, ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56. In alternativa, gli stessi Comuni possono acquisire beni e servizi attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da Consip S.p.A. o da altro soggetto aggregatore di riferimento. L'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture non rilascia il codice identificativo gara (CIG) ai comuni non capoluogo di provincia che procedano all'acquisizione di lavori, beni e servizi in violazione degli adempimenti previsti dal presente comma" ((Per i Comuni istituiti a seguito di fusione l'obbligo di cui al primo periodo decorre dal terzo anno successivo a quello di istituzione));
 - l'art. 8, c. 3-ter del D.L. 192/2014 conv. in L. 11/2015, con il quale è prorogato al 1 novembre 2015 l'obbligo di aggregazione per i Comuni non capoluogo previsto dall'art. 33 c. 3-bis del D.Lgs. 163/2006.
 - art. 49 "Avvallimento";
 - art. 81 "Criteri per la scelta dell'offerta migliore";
 - art. 83 "Criteri dell'offerta economicamente più vantaggiosa comma 1) per il quale: "il bando di gara stabilisce i criteri di valutazione dell'offerta pertinenti alla natura, all'oggetto e alla caratteristiche del contratto;

- art. 86 "Criteri di individuazione delle offerte anormalmente basse" comma 3 che precede che le stazioni appaltanti possono valutare la congruità delle offerte che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa;
- Il D.lgs 267/2000 e s.m.i.:
 - 'art. 19, c. 1 lett l) che contempla, tra le funzioni di interesse provinciale che riguardino vaste zone intercomunali o l'intero territorio provinciale, "raccolta ed elaborazione dati, assistenza tecnico-amministrativa agli Enti locali";
 - L'art.30 "Convenzioni" che recita, al comma 1: "Al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, gli enti locali possono stipulare tra loro apposite convenzioni" e al comma 4: "Le convenzioni di cui al presente articolo possono prevedere anche la costituzione di uffici comuni che operano con personale distaccato dagli enti partecipanti, ai quali affidare l'esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli enti partecipanti all'accordo, ovvero la delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti".
 - Art. 107 "Funzioni e responsabilità della dirigenza"
 - Art. 151 "principi in materia di contabilità" comma 4 che stabilisce l'esecutività dei provvedimenti che comportano impegni di spesa dopo l'approvazione del visto contabile

La Legge 241 del 07.08.1990 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi e sm e i

Art. 6 "Il responsabile del procedimento

- La Legge 56 del 07/04/2014 art. 1:
 - c.85: "Le province di cui ai commi da 51 a 53, quali enti con funzioni di area vasta, esercitano le seguenti funzioni fondamentali: d) raccolta ed elaborazione di dati, assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali";
 - c.88: "La Provincia può altresì, d'intesa con i comuni, esercitare le funzioni di predisposizione dei documenti di gara, di stazione appaltante, di monitoraggio dei contratti di servizio e di organizzazione di concorsi e procedure selettive".
 - c.91: "Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, lo Stato e le regioni individuano in modo puntuale, mediante accordo sancito nella Conferenza unificata, le funzioni di cui al comma 89 oggetto del riordino e le relative competenze";
- L'Accordo ai sensi del c. 91 dell'art. 1 della L. 56/2014 tra governo, regioni, sancito in conferenza unificata, in cui legge quanto segue: "Con riferimento alle funzioni di cui all'art. 1 c. 88 della L. 56/2014, Stato e Regioni convergono sull'esigenza di favorire, per conto dei Comuni, l'esercizio da parte delle Province e delle città metropolitane delle funzioni individuate nel medesimo comma 88 nonché quella, individuata come fondamentale, dall'art. 1 c. 85 lett. d) della legge, di assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali";

La L. 488/1999, così come modificata dal D.L. 168/2004, convertito dalla L. 191/2004 art. 26

- art. 26 c. 3 "acquisto di beni e servizi", che prevede che "le amministrazioni pubbliche possono ricorrere alle convenzioni stipulate ai sensi del comma 1, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità, come limiti massimi, per l'acquisto di beni e servizi comparabili oggetto delle spese (....)" e che "la stipulazione di un contratto in violazione del presente comma è causa di responsabilità amministrativa";
- art. 26 c. 4 "acquisto di beni e servizi", che prevede che "i provvedimenti con cui le amministrazioni pubbliche deliberano di procedere in modo autonomo a singoli acquisti di beni e servizi sono trasmessi alle strutture e agli uffici preposti al controllo di gestione, per l'esercizio delle funzioni di sorveglianza e di controllo";

La Legge 136 del 13/08/2010: art. 13, che istituisce la stazione unica appaltante e le relative finalità, recitando quanto segue: "1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri dell'interno, dello sviluppo economico, delle infrastrutture e dei trasporti, del lavoro e delle politiche sociali, per i rapporti con le regioni e per la pubblica

amministrazione e l'innovazione, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, le modalità per promuovere l'istituzione, in ambito regionale, di una o più stazioni uniche appaltanti (SUA), al fine di assicurare la trasparenza, la regolarità e l'economicità della gestione dei contratti pubblici e di prevenire il rischio di infiltrazioni mafiose”;

Il D.P.C.M. 30-06-2011, che definisce l'elenco dei soggetti che possono aderire alle SUA, tra cui sono compresi gli enti locali territoriali, la natura giuridica della SUA come centrale di committenza ex art. 2 c. 2 del citato D.P.C.M. e dell'art. 3 c. 34 del D.Lgs. 163/20006, le attività e i servizi della SUA, del tutto coincidenti con il supporto tecnico-amministrativo che le province devono rendere ai comuni del territorio ex art. 1 c. 85 della L. 56/2014, nonché le modalità costitutive della SUA, tramite convenzione, declinando altresì i contenuti minimi delle convenzioni e le modalità organizzative delle SUA;

La delibera di Consiglio Provinciale n. 30 del 29.06.2015 di istituzione della SUA Provincia di Varese con contestuale approvazione della convenzione, del Regolamento di gestione della S.U.A e del Regolamento per la disciplina dei contratti;

La delibera di Consiglio Comunale n.38 del 24.07.2015 esecutiva ai sensi di legge, avente per oggetto “Convenzione di adesione alla S.U.A – Provincia di Varese” con la quale viene approvato integralmente il testo di adesione dell'Ente Comune di Venegono Inferiore (Va) alla Stazione Unica Appaltante (denominata S.U.A) in capo alla Provincia di Varese, di cui al D.lgs. 163/06 art. 33 e seguenti;

La determinazione del Responsabile dell'Area Servizi Demografici, Pubblica Istruzione n. 340bis del 31.07.2015 di proroga del servizio di ristorazione scolastica con pasti veicolati agli alunni della Scuola Primaria e Secondaria di Primo Grado, alunni iscritti ai servizi Spinf e Spazio compiti, Spazio Infanzia Estate e Mensa Aggiuntiva alla ditta Bibos srl di Costa Masnaga;

DATO ATTO che tale convenzione è stata sottoscritta dalle parti interessate in data 29.07.2015 prot n.48128

Considerato che è intenzione del Comune di Venegono Inferiore provvedere all'affidamento dell'appalto del servizio di ristorazione scolastica con pasti veicolati destinati agli alunni della Scuola Primaria e Secondaria di Primo grado di Venegono Inferiore e ai bambini /ragazzi iscritti ai servizi di Spazio Infanzia, Spazio Compiti, Spazio Infanzia Estate per il periodo 01-01-2016 al 31-07.2017 con facoltà di proroga per un anno scolastico 2017-2018 sino al 31.07.2018.

VISTO

- che attualmente non sono attive convenzioni CONSIP per il servizio in oggetto, come attestato dalla stampa della pagina web del sito www.acquistinretepa.it, allegata agli atti d'ufficio;
- che attualmente non sono attive convenzioni per il servizio in oggetto presso la centrale di committenza della regione Lombardia, come attestato dalla stampa della pagina web del sito www.centraleacquisti.regione.lombardia.it

-

DATO ATTO che con il presente provvedimento, il Comune intende delegare in forma singola alla S.U.A – Provincia di Varese – la gestione completa della gara, ai sensi dell'art. 6.2 della convenzione di adesione alla S.U.A sottoscritta in data 29.07.2015 con espletamento delle funzioni ivi indicate;

-

DATO ATTO CHE il valore contrattuale del servizio di refezione scolastica viene stimato in € 144.000,00, di cui € 143680,00 soggetti a ribasso ed € 320,00 per oneri non soggetti a ribasso (DUVRI) oltre IVA, oltre proroga di gara per € 90.000,00, di cui € 89800,00 per importo soggetto a ribasso ed € 200,00 per oneri da DUVRI oltre IVA,,per l'anno scolastico 2017/2018;

DATO ATTO che l'appalto di affidamento del servizio di ristorazione scolastica con pasti veicolati destinati agli alunni della Scuola Primaria e Secondaria di Primo grado di Venegono Inferiore e ai bambini /ragazzi iscritti ai servizi di Spazio Infanzia, Spazio Compiti, Spazio Infanzia Estate per il periodo 01.01.2016-31.07.2017, con facoltà di proroga per l'anno scolastico 2017-2018 sino al 31 luglio 2018 si compone dei seguenti elaborati:

Capitolato speciale comprensivo dei sotto indicati allegati:

- Allegato 1 Menu' autunnale, invernale ed estivo
- Allegato 2 Specifiche tecniche relative alla grammatura degli ingredienti base per la preparazione dei piatti
- Allegato 3 Specifiche tecniche relative alle caratteristiche merceologiche ed igieniche delle derrate alimentari e non alimentari, dei prodotti semilavorati e preparazioni gastronomiche
- Allegato 4 Documento unico di valutazione dei rischi (DUVRI)
- Linee guida della Regione Lombardia approvate con decreto Direzione Generale Sanità 1.8.2002 n°14833
- Linee di indirizzo nazionale per la ristorazione scolastica. Conferenza stato regioni maggio 2010.

RILEVATO che l'impegno economico complessivo per la gestione e delega della gara alla SUA - Provincia di Varese ammonta a complessivi € 3718,40 così ripartito:

- € 30,00 per il contributo dovuto all'Autorità di Vigilanza - CIG - Delibera ANAC n. CP- del 09 dicembre 2014
- € 1500,00 per spese di pubblicazione sulla GURI; non si prevede pubblicazione sui giornali a pagamento
- € 1388,40 per rimborso costi di gestione alla S.U.A. - Provincia di Varese per delega livello 2 gara
- € 800,00 per spese per commissione giudicatrice da impegnare con successivo apposito provvedimento

RITENUTO di stabilire che la gara si terrà mediante procedura aperta, ai sensi dell'art. 55 del D.Lgs. 163/2006, con aggiudicazione, per unico lotto, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'art. 83 del D.Lgs. 163/2006 a favore dell'Impresa che avrà formulato l'offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri di valutazione riportati nelle specifiche tecniche di gara, previa verifica della congruità degli stessi da parte della S.U.A. - Provincia di Varese;

DI DARE ATTO che per il sopracitato servizio è obbligo il sopralluogo e che lo stesso è da concordarsi direttamente con il Comune di Venegono Inferiore - Area servizi tecnici;

RITENUTO quanto di seguito descritto:

- di approvare gli elaborati relativi all'affidamento del servizio di ristorazione scolastica con pasti veicolati destinati agli alunni della Scuola Primaria e Secondaria di Primo grado di Venegono Inferiore e ai bambini /ragazzi iscritti ai servizi di Spazio Infanzia, Spazio Compiti, Spazio Infanzia Estate;
- di dare, con il presente atto, mandato di delega di gara in forma singola alla S.U.A. - Provincia di Varese per la gestione della gara stessa, ai sensi dell'art. 6.2 della citata convenzione con espletamento delle funzioni ivi indicate;

RITENUTO di provvedere in merito a quanto innanzi descritto;

DATO atto che con il presente provvedimento si attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis del Decreto Legislativo n. 267/2000;

VISTO il decreto sindacale n. 8 del 06.02.2015 con il quale si attribuiscono le funzioni dirigenziali quale responsabile dell'Area Demografica, Scolastico e Sportiva;

DETERMINA

- di dare atto della necessità di provvedere all'affidamento servizio di ristorazione scolastica con pasti veicolati destinati agli alunni della Scuola Primaria e Secondaria di Primo grado di Venegono Inferiore e ai bambini /ragazzi iscritti ai servizi di Spazio Infanzia, Spazio Compiti, Spazio Infanzia Estate per il periodo 01.01.2016-31.07.2017, con facoltà di proroga per l'anno scolastico 2017-2018 sino al 31.07.2018, per un importo complessivo di € 234.000,00 di cui € 233480,00 soggetti a ribasso ed € 520,00 per oneri non soggetti a ribasso (DUVRI).
- di approvare gli elaborati relativi al servizio di cui sopra specificati nelle premesse;
- di approvare le specifiche tecniche di gara che contengono i criteri e pesi per l'offerta economicamente più vantaggiosa e modalità di calcolo e di presentazione dell'offerta tecnica;
- di delegare alla SUA – Provincia di Varese la gestione della procedura in oggetto, ai sensi dell'art. 6.2 della convenzione in essere (cd. delega 2);
- di assumere l'impegno di spesa per il servizio di ristorazione scolastica con pasti veicolati destinati agli alunni della Scuola Primaria e Secondaria di Primo grado di Venegono Inferiore ai bambini /ragazzi iscritti ai servizi di Spazio Infanzia, Spazio Compiti, Spazio Infanzia Estate per il periodo 01.01.2016- 31.07.2017, con facoltà di proroga per un anno dal 1 settembre 2017 al 31 luglio 2018 così suddiviso:
- importo di € 83250 oltre IVA nella misura del 4% per un totale pari a € 86580 imputati al Titolo 4 Funzione 01 Servizio 05 Intervento 03 PEG 1580/05 " Spese gestione mensa scolastica" Anno 2016
- importo di € 60750 oltre IVA nella misura del 4% per un totale pari a € 63180 imputati al Titolo 4 Funzione 01 Servizio 05 Intervento 03 PEG 1580/05 "Spese gestione mensa scolastica" Anno 2017
- importo per il rimborso delle spese di gestione della S.U.A. – Provincia di Varese per la delega di , gara livello 2 pari a € 1388,40 a carico del Titolo 4 Funzione 01 Servizio 05 Intervento 03 PEG 1580/05 "Spese gestione mensa scolastica" Anno 2015
- importo di spesa per la pubblicazione per la somma di € 1500 a carico del Titolo 4 Funzione 01 Servizio 05 Intervento 03 PEG 1580/05 "Spese gestione mensa scolastica" Anno 2015
- importo contributo ANAC di cui alla Deliberazione dell'Autorità del 5 marzo 2014 per la somma di € 30 a carico del Titolo 4 Funzione 01 Servizio 05 Intervento 03 PEG 1580/05 "Spese gestione mensa scolastica" Anno 2015

IL RESPONSABILE DELL'AREA DEMOGRAFICA,
SCOLASTICO E SPORTIVA
Paola Pigni

Firmato digitalmente da

Paola Pigni

CN = Pigni Paola
O = Comune Venegono
Inferiore/00309250124
C = IT

Si attesta la regolarità contabile dell'impegno, la copertura finanziaria e pertanto, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. n. 267/00 il provvedimento viene reso esecutivo.

Titolo 4 Funzione 01 Servizio 05 Intervento 03 PEG 1580/05 - 2015	OGGETTO: " Spese gestione mensa scolastica"	€ 2918,40
Titolo 4 Funzione 01 Servizio 05 Intervento 03 PEG 1580/05 - 2016	OGGETTO: " Spese gestione mensa scolastica"	€ 86580
Titolo 4 Funzione 01 Servizio 05 Intervento 03 PEG 1580/05 - 2017	OGGETTO: " Spese gestione mensa scolastica"	€ 63180

Il Responsabile del Servizio Finanziario

F.to Graziella Redaelli

Firmato digitalmente da

Graziella Redaelli

CN = Redaelli Graziella
O = Comune di Venegono
Inferiore/00309250124
C = IT